



COMUNE DI SEBORGA

Provincia di Imperia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14

OGGETTO:

Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute ex art. 20 D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp)

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente e/o partecipanti
1. RAGNI PASQUALE - Sindaco	Sì
2. MILLO SUSANNA - Consigliere	Sì
3. BIANCHERI CARLO - Consigliere	Sì
4. SCELSI CIRO - Consigliere	Sì
5. ZANTEDESCHI MONICA - Consigliere	Sì
6. CATENA MAURO - Consigliere	Sì
7. BASSI ANGIOLINO - Consigliere	Sì
8. IACOBUCCI MASSIMILIANO - Consigliere	Giust.
9. FANARI ROMINA - Consigliere	Sì
10. MERLI LUCA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Con la partecipazione e l'opera del Segretario Comunale Monica Di Marco il quale provvede alla redazione del presente verbale. Si procede quindi all'appello nominale dei Consiglieri comunali da parte del segretario comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Pasquale Ragni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e spiega come ogni anno si debba portare il piano delle partecipate. Seborga ha solamente una partecipazione molto piccola in Rivieracqua. La situazione è conosciuta. Il Sindaco comunica che da poco è stato nominato membro del comitato tecnico di controllo di Rivieracqua e sta seguendo in prima persona la questione.

Nessun altro consigliere essendo intervenuto, il Sindaco procede con la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

ATTESO che l'Ente sino al 2018 ha ritenuto di non avere partecipazioni rilevanti ed ancor meno da alienare, reputando la propria quota di Rivieracqua s.c.p.a. irrilevante essendo pari a 0,145% e soprattutto non volontaria in quanto scaturita da obbligo di legge;

VISTO l'esito della ricognizione periodica effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per la partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO in particolare l'art. 20 del del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, T.U.;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con l'esito della seguente votazione essendo presenti e votanti n. 9 Consiglieri:
voti favorevoli: n.7
voti contrari: n. 0
voti astenuti: n. 2 (Sigg. L. Merli e R. Fanari)

DELIBERA

DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2022, accertandole come da tabella seguente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' RIVIERACQUA S.C.P.A.

RAGIONE SOCIALE 01567890080

QUOTE 0,145

FUNZIONI SVOLTE GESTIONE SERVIZIO IDRICO, DEPURAZIONE E FOGNATURA. NEL COMUNE DI SEBORGIA - IL SOLO SERVIZIO SVOLTO E' QUELLO DI FOGNATURA IN QUANTO GLI ALTRI SONO STATI SINORA GESTITI CON ALTRE CONVENZIONI IN ESSERE.

Motivazione della scelta MANTENIMENTO, IN QUANTO SERVIZIO CHE RIENTRA NEL GOVERNO D'AMBITO; NON RIENTRA NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI SEBORGIA E NON È DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO.

DI DICHIARARE che non sussistono partecipazioni da alienare:

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

DI DICHIARARE che l'Ente, non considerando la quota obbligatoria di Rivieracqua una propria effettiva partecipazione, non ha mai esercitato diritti sociali nei confronti della società;

DI DICHIARARE che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti.

Successivamente, il Consiglio comunale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico di cui in premessa;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del TUEL;

Per effetto della seguente votazione espressa per alzata di mano, debitamente accertata e proclamata:

voti favorevoli: n.7

voti contrari: n. 0

voti astenuti: n. 2 (Sigg. L. Merli e R. Fanari)

Dichiara

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Presidente
Pasquale Ragni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Monica Di Marco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 26 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 14/02/2024 al 29/02/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Seborga , lì 14/02/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Monica Di Marco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all'oggetto, il responsabile del servizio competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta del presente provvedimento, dichiarando altresì che, in relazione all' art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale

Data, _____

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Monica Di Marco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta del presente provvedimento, dichiarando altresì che, in relazione all' art. 6 bis della Legge 241/90, come introdotto dalla Legge 190/2012, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale

Data, _____

Il Responsabile del Servizio
Dott. Luca Pontarollo